

Decreto ministeriale 27 luglio 2000  
Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2000, n. 191

**Equipollenza di diplomi e attestati  
al diploma universitario di infermiere  
ai fini dell'esercizio professionale e  
dell'accesso alla formazione post-base**

**IL MINISTRO DELLA SANITÀ  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'articolo 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'articolo 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

**DECRETA:**

1. I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di infermiere di cui al decreto 14 settembre 1994, n. 739 del Ministro della sanità, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

<b>Sezione A - diploma universitario</b>	<b>Sezione B - titoli equipollenti</b>
Infermiere - Decreto 14 settembre 1994, n. 739 del Ministro della sanità	Infermiere professionale - Regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330
Infermiere professionale - Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162	
Du scienze infermieristiche - Legge 11 novembre 1990, n. 341	

2. L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'articolo 1, al diploma universitario di infermiere indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.